



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI  
PER I COLLAUDI STATICI**

**(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA  
DI REGGIO CALABRIA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2018  
E MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2022

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la procedura interna all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria (di seguito "Ordine") per gli adempimenti da osservarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e della relativa normativa regionale e ss.mm.ii..

In particolare il Regolamento definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco contenente i nominativi dei Collaudatori Statici presso l'Ordine e individua la modalità per la designazione degli ingegneri costituenti la terna di professionisti per i collaudi statici.

**Art. 2 - Finalità**

L'Ordine, con il presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti per la designazione delle terne di ingegneri, al fine di soddisfare le richieste presentate dai committenti/costruttori delle opere da sottoporre a collaudo statico.

**Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco dei Collaudatori Statici**

Le domande di iscrizione o di reinscrizione nell'Elenco dei Collaudatori Statici devono essere presentate, da parte degli ingegneri iscritti all'Ordine che intendano operare in questo ambito, secondo l'apposito modello predisposto dall'Ordine e pubblicato sul sito istituzionale.

Il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *avere conseguito il diploma di laurea quinquennale in ingegneria o di laurea specialistica/magistrale o equivalente (settore civile - ambientale);*
- *essere iscritto alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;*
- *essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine;*
- *essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e ss.mm.ii..*

#### **Art. 4 - Formazione dell'Elenco degli ingegneri Collaudatori Statici**

La designazione delle terne di Collaudatori Statici è effettuata dal Consiglio dell'Ordine sulla base dell'Elenco appositamente istituito e deliberato secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'inserimento dell'ingegnere interessato nell'Elenco dei Collaudatori Statici è deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di iscrizione da parte del professionista secondo quanto previsto al precedente art.3.

La cancellazione dell'ingegnere dall'Elenco dei Collaudatori Statici è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su richiesta del professionista che, per sopraggiunti motivi, non sia più disponibile ad essere segnalato come componente di terne designate dall'Ordine; la cancellazione è deliberata anche d'ufficio per sopraggiunta mancanza/decadenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 o per variazioni nell'Albo (decesso, trasferimento, ecc.).

Il professionista richiedente è messo a conoscenza tramite PEC dell'inserimento all'interno dell'Elenco e della sua eventuale cancellazione.

L'ingegnere eventualmente cancellatosi o cancellato dall'Elenco potrà presentare nuova domanda di iscrizione secondo quanto previsto al precedente art. 3.

L'Ordine provvede all'aggiornamento costante dell'Elenco dei Collaudatori Statici designabili a seguito della relativa delibera di iscrizione o di cancellazione del professionista ingegnere.

#### **Art. 5 - Designazione delle terne di Collaudatori Statici**

A seguito della richiesta del committente/costruttore delle opere da collaudare secondo l'apposito modello predisposto dall'Ordine e pubblicato sul sito istituzionale, la designazione delle terne avviene durante la riunione del Consiglio dell'Ordine, per sorteggio mediante un programma informatico, traendo i nominativi dall'Elenco dei Collaudatori Statici di cui al precedente art. 4 in modo automatico e casuale.

Il committente/costruttore è informato dell'avvenuta designazione della terna e dei nominativi dei Collaudatori estratti per mezzo di posta raccomandata o tramite PEC.

I tre professionisti indicati nella terna sono contemporaneamente messi a conoscenza tramite PEC dell'avvenuta estrazione. Nella nota di trasmissione è fatto anche riferimento all'oggetto dell'intervento da collaudare, al Comune in cui ricade l'opera ed al protocollo apposto dall'Ordine sulla richiesta di terna.

I tre professionisti indicati nella terna sono esclusi dalle successive estrazioni fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- *avvenuto sorteggio di tutti i professionisti, inclusi nell'Elenco di cui all'art. 4, all'interno di una terna;*
- *decorso di n. 2 anni dall'avvenuto ultimo sorteggio del professionista all'interno di una terna.*

L'esclusione del professionista sorteggiato dalle successive estrazioni non è attuata nel caso di comprovata incompatibilità per legge nell'assunzione dell'incarico da parte del professionista. In tale situazione, il professionista sorteggiato e dichiarato incompatibile per legge nell'assunzione dell'incarico è reinserito automaticamente nell'Elenco per le successive estrazioni.

#### **Art. 6 - Validità della terna designata**

La terna designata dall'Ordine resta valida fino a quando il soggetto richiedente non operi la scelta di un nominativo all'interno di essa.

Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti tre condizioni:

- il/i componente/i la terna fa/fanno presente dell'esistenza di motivi di incompatibilità per legge;
- espressa rinuncia all'atto della nomina da parte del/i componente/i la terna;
- il/i componente/i la terna fa/fanno presente:
  - che nel triennio antecedente ha/hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
  - che ha/hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
  - che fa/facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare,

l'Ordine, su rinnovata istanza del soggetto richiedente, procede alla rettifica della terna designata inserendo altro/i professionista/i secondo la modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.

#### **Art. 7 - Obblighi del Collaudatore**

Il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine - quando è contattato dal committente/costruttore per il collaudo - deve, prima di accettare l'incarico, accertare sotto la propria responsabilità l'insussistenza di motivi di incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al precedente art. 6, il professionista deve darne immediata comunicazione all'Ordine tramite PEC.

Il professionista, che è incaricato dal committente/costruttore per il collaudo statico, ha l'obbligo di comunicare tramite PEC l'avvenuta nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Il ritardo o la mancata comunicazione di cui al presente articolo comportano per il professionista inadempiente la sospensione temporanea d'ufficio dall'Elenco dei Collaudatori Statici per la designazione delle terne per i successivi tre anni.

#### **Art. 8 - Pubblicità**

Al fine del rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, sul sito istituzionale dell'Ordine sono pubblicati l'Albo dei Collaudatori Statici e trimestralmente l'elenco dei professionisti estratti a seguito delle richieste ricevute per la designazione di terne di Collaudatori Statici.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed applicabile.

Il presente Regolamento, in vigore a far data dal 1 aprile 2018, modificato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16 settembre 2022, entra immediatamente in vigore così come emendato.